



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 ottobre 2008 (27.10)
(OR. fr)**

14536/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0157 (COD)**

**PI 72
CULT 122
CODEC 1368**

DOCUMENTO DI LAVORO

della:	Presidenza
al:	Gruppo "Proprietà intellettuale" (Diritto d'autore)
n. prop. Com:	12217/08 PI 35 CULT 82 CODEC 1023
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi - Proposta di compromesso

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, una proposta di compromesso elaborata dalla presidenza in vista della riunione del Gruppo "Proprietà intellettuale" (Diritto d'autore) del 29 ottobre 2008.

Le modifiche apportate alla proposta della Commissione sono sottolineate.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 2006/116/CE, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi³, la durata della protezione per gli artisti, interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi è di 50 anni.
- (2) Per gli artisti, interpreti o esecutori questo periodo ha inizio con l'esecuzione o, quando la fissazione dell'esecuzione è pubblicata o comunicata al pubblico nei 50 anni che seguono l'esecuzione, 50 anni dopo la prima pubblicazione o la prima comunicazione al pubblico, a seconda di quale dei due eventi si è verificato prima.
- (3) Per i produttori di fonogrammi il periodo inizia con la fissazione del fonogramma o con la sua pubblicazione nei 50 anni che seguono la fissazione o, qualora non sia pubblicato, dalla sua comunicazione al pubblico nei 50 anni che seguono la fissazione.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 372 del 27.12.2006, pag. 12.

- (4) L'importanza, riconosciuta a livello sociale, del contributo creativo degli artisti, interpreti o esecutori deve riflettersi in un livello di protezione che riconosca i loro apporti artistici e creativi.
- (5) Gli artisti, interpreti o esecutori iniziano in genere la loro carriera in giovane età e l'attuale durata della protezione (50 anni), relativa alle esecuzioni fissate sui fonogrammi e ai fonogrammi stessi, è spesso insufficiente a proteggere le esecuzioni per tutto l'arco della loro vita. Gli artisti, interpreti o esecutori, pertanto, si trovano a dover far fronte a un calo di reddito negli ultimi anni di vita, senza spesso potersi avvalere dei loro diritti per evitare o limitare usi discutibili delle loro esecuzioni che avvengono quando essi sono ancora in vita.
- (6) I ricavi derivanti dai diritti esclusivi di riproduzione e messa a disposizione previsti dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione¹, come pure dai diritti all'equo compenso per riproduzioni per uso privato ai sensi della stessa direttiva e dai diritti esclusivi di distribuzione e noleggio ai sensi della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale², dovrebbero essere a disposizione degli artisti, interpreti o esecutori almeno per tutto l'arco della loro vita.
- (7) La durata della protezione per le fissazioni di esecuzioni e per i fonogrammi deve pertanto essere estesa a 95 anni dopo la pubblicazione del fonogramma e dell'esecuzione in esso fissata. Se il fonogramma o l'esecuzione fissata in un fonogramma non sono stati pubblicati nei primi 50 anni, la durata della protezione deve estendersi fino a 95 anni dopo la prima comunicazione al pubblico.

¹ GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

² GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28.

- (8) Quando avviano una relazione contrattuale con un produttore di fonogrammi, gli artisti, interpreti o esecutori, sono tenuti di norma a trasferire ai produttori di fonogrammi i loro diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione, noleggio e messa a disposizione delle fissazioni delle loro esecuzioni. In contropartita gli artisti, interpreti o esecutori, ricevono un anticipo sulle royalties e ulteriori pagamenti soltanto quando il produttore di fonogrammi abbia recuperato l'importo dell'anticipo e operato le eventuali detrazioni previste dal contratto. Gli artisti, interpreti o esecutori che hanno un ruolo meno importante e il cui nome non viene menzionato (artisti non affermati) trasferiscono di solito i loro diritti esclusivi dietro corresponsione di un pagamento unico (remunerazione non ricorrente).
- (9) Gli Stati membri devono restare liberi di adottare disposizioni in materia di interpretazione, adattamento e prosecuzione dell'esecuzione dei contratti che prevedono il trasferimento o la cessione dei diritti dell'artista, interprete o esecutore, sulla fissazione di un'esecuzione a un produttore di fonogrammi e sono stati conclusi prima dell'estensione della durata di protezione risultante dalla presente direttiva.
- (10) Per garantire che gli artisti che hanno trasferito i loro diritti esclusivi ai produttori di fonogrammi anteriormente all'estensione della durata della protezione beneficino effettivamente di tale estensione, dovrebbe essere introdotta una serie di misure transitorie di accompagnamento, da applicarsi ai contratti tra artisti, interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi che continuino a essere in vigore nel periodo di estensione della durata.
- (11) Una prima misura di accompagnamento transitoria dovrebbe stabilire l'obbligo per i produttori di fonogrammi di accantonare, almeno una volta all'anno, almeno il 20% dei ricavi dei diritti esclusivi di distribuzione, locazione, riproduzione e messa a disposizione dei fonogrammi che, in assenza dell'estensione della durata a seguito della lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico, ricadrebbero nel pubblico dominio.

- (12) La prima misura di accompagnamento non deve comportare un onere amministrativo sproporzionato per i produttori di fonogrammi di piccole e medie dimensioni. Pertanto, gli Stati membri hanno la facoltà di esentare taluni produttori di fonogrammi considerati piccoli o medi in base alle entrate annue derivanti dallo sfruttamento commerciale dei fonogrammi.
- (13) I fondi accantonati devono essere riservati esclusivamente agli artisti, interpreti o esecutori, le cui esecuzioni siano fissate su fonogramma e che abbiano trasferito i loro diritti esclusivi al produttore di fonogrammi dietro corresponsione di un pagamento unico. I fondi accantonati su tale base devono essere distribuiti ai singoli artisti, interpreti o esecutori, non affermati almeno una volta all'anno. Gli Stati membri potrebbero richiedere che la distribuzione di tali fondi sia affidata a società di gestione collettiva che rappresentano gli artisti. Quando la distribuzione di tali fondi è affidata a società di gestione collettiva, possono applicarsi le disposizioni nazionali sulle entrate non distribuibili.
- (14) Tuttavia, l'articolo 5 della direttiva 2006/115/CE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale garantisce già agli artisti un diritto irrinunciabile a un'equa remunerazione per il noleggio, tra l'altro, di fonogrammi. Analogamente, nella prassi contrattuale gli artisti, interpreti o esecutori, non trasferiscono di solito ai produttori di fonogrammi i loro diritti a una remunerazione equa e unica per la radiodiffusione e comunicazione al pubblico, come stabilito dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE, e a un equo compenso per riproduzioni per uso privato, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE. Pertanto, ai fini del calcolo dell'importo globale che un produttore di fonogrammi è tenuto a destinare al pagamento delle remunerazioni supplementari, non si deve tenere conto dei ricavi che il produttore di fonogrammi ha ottenuto dal noleggio di fonogrammi, dalla remunerazione equa e unica per la radiodiffusione e comunicazione al pubblico e dall'equo compenso per copia privata.

- (15) Una seconda misura di accompagnamento transitoria deve stabilire che i diritti sulla fissazione dell'esecuzione tornino agli artisti, interpreti o esecutori, qualora un produttore di fonogrammi non metta in vendita un numero congruo di copie - ai sensi della Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione¹ - di un fonogramma che, in assenza di estensione della durata, sarebbe caduto nel pubblico dominio, o non metta a disposizione del pubblico lo stesso fonogramma. Di conseguenza, i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma in parola dovrebbero scadere per evitare una situazione in cui tali diritti coesistano con quelli che gli artisti, interpreti o esecutori, hanno sulla fissazione dell'esecuzione, nella misura in cui questi ultimi diritti non siano più trasferiti o ceduti al produttore di fonogrammi.
- (16) Questa misura di accompagnamento dovrebbe altresì garantire che un fonogramma non sia più protetto se non è stato messo a disposizione del pubblico dopo un certo periodo a decorrere dall'estensione della durata della protezione poiché i titolari dei diritti non lo sfruttano o il produttore del fonogramma oppure gli artisti, interpreti o esecutori, non possono essere localizzati o identificati. Se, dopo aver recuperato i diritti, l'artista, interprete o esecutore, ha avuto un periodo di tempo ragionevole per rendere accessibile al pubblico il fonogramma che, senza l'estensione della durata della protezione, non sarebbe più protetto, ma tale fonogramma non è accessibile al pubblico, i diritti sul fonogramma e sulla fissazione dell'esecuzione dovrebbero scadere.
- (17) Poiché gli obiettivi delle misure di accompagnamento proposte non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri, in quanto misure nazionali in questo ambito porterebbero a una distorsione delle condizioni di concorrenza o inciderebbero sull'ambito di applicazione dei diritti esclusivi di un produttore di fonogrammi, che sono definiti dalla legislazione comunitaria e possono essere quindi conseguiti in maniera migliore a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà, come stabilito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato nel citato articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi auspicati.

¹ Fatta a Roma il 26 ottobre 1961.

- (18) In taluni Stati membri le composizioni musicali con testo beneficiano di un periodo unico di protezione, calcolato a decorrere dalla morte del coautore che muore per ultimo, mentre in altri Stati membri si applicano periodi di protezione separati per la musica e il testo. Le composizioni musicali con testo sono in gran prevalenza scritte a più mani. Ad esempio, un'opera è spesso il frutto di un librettista, autore del testo, e di un compositore, autore della musica. Inoltre, in generi musicali come il jazz, il rock e la musica pop, il processo creativo è spesso di natura collaborativa.
- (19) Di conseguenza, l'armonizzazione della durata della protezione per le composizioni musicali con testo è incompleta, il che dà origine ad ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei servizi, ad esempio dei servizi di gestione collettiva transfrontalieri.
- (19bis) In tutti i casi in cui un testo o una composizione musicale sono creati espressamente per essere utilizzati in una composizione musicale con testo, è necessario armonizzare la durata di protezione di siffatta composizione.
- (20) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/116/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/116/CE è così modificata:

- (1) La seconda frase dell'articolo 3, paragrafo 1, è sostituita dal testo seguente:

"Tuttavia:

- se una fissazione dell'esecuzione con un mezzo diverso dal fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico;

- se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono 95 anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico."

- (2) Nella seconda e nella terza frase dell'articolo 3, paragrafo 2, la cifra "50" è sostituita dalla cifra "95".

- (3) All'articolo 10 è inserito il paragrafo seguente:

"5. L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella versione modificata dalla direttiva [// *inserire: n. della direttiva di modifica*]/CE, si applica solo alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali i diritti dell'artista, interprete o esecutore, e del produttore di fonogrammi sono ancora protetti in virtù delle presenti disposizioni al [*inserire la data prima della quale gli Stati membri sono tenuti ad attuare la direttiva di modifica, come indicato all'articolo 2 che segue*]".

- (4) È inserito il seguente articolo 10 bis:

"Articolo 10 bis

**Misure transitorie relative all'attuazione
della direttiva [// *inserire: n. della direttiva di modifica*]/CE**

1. *Soppresso.*
2. I paragrafi da 3 a 6 del presente articolo si applicano ai contratti conclusi anteriormente al [inserire la data prima della quale gli Stati membri sono tenuti ad attuare la direttiva di modifica, come indicato all'articolo 2 che segue], in virtù dei quali un artista, interprete o esecutore ha trasferito o ceduto i propri diritti sulla fissazione di una esecuzione a un produttore di fonogrammi (nel prosieguo: "contratti di trasferimento o cessione"), che continuano a essere in vigore oltre la data alla quale, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// *inserire: n. della presente direttiva di modifica*]/CE, i diritti dell'artista, interprete o esecutore, e del produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti in relazione, rispettivamente, alla fissazione dell'esecuzione e al fonogramma.
3. Qualora un contratto di trasferimento o cessione conferisca all'artista, interprete o esecutore, il diritto a esigere una remunerazione non ricorrente, l'artista, interprete o esecutore, ha il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo nel quale, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// *inserire: n. della presente direttiva di modifica*]/CE, i diritti dell'artista, interprete o esecutore e del produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti in relazione, rispettivamente, alla fissazione dell'esecuzione e al fonogramma. Tale diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare non può costituire oggetto di rinuncia da parte dell'artista, interprete o esecutore.

4. L'importo globale che un produttore di fonogrammi è tenuto a destinare al pagamento della remunerazione supplementare di cui al paragrafo 3 deve corrispondere ad almeno il 20% dei ricavi ottenuti nell'anno precedente a quello cui si riferisce la remunerazione per la riproduzione, distribuzione e messa a disposizione di tali fonogrammi, in relazione ai quali, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// *inserire: n. della presente direttiva di modifica*]/CE, i diritti dell'artista, interprete o esecutore e del produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti al 31 dicembre dell'anno in questione.

Gli Stati membri possono decidere che un produttore di fonogrammi le cui entrate annuali complessive, nel corso dell'anno precedente quello del pagamento della predetta remunerazione, non superino un importo massimo di 2 milioni di EUR non sia tenuto a consacrare almeno il 20% delle entrate ottenute nel corso dell'anno precedente quello del pagamento della predetta remunerazione dalla riproduzione, dalla distribuzione e dalla messa a disposizione dei fonogrammi rispetto ai quali, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// *inserire: n. della presente direttiva di modifica*]/CE, i diritti dell'artista, interprete o esecutore, e del produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti il 31 dicembre di detto anno.

5. Gli Stati membri possono stabilire se e in che misura il diritto a ottenere la remunerazione annua supplementare di cui al paragrafo 3 debba essere amministrato da società di gestione collettiva.
6. Se, dopo la data alla quale, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// *inserire: n. della presente direttiva di modifica*]/CE, i diritti dell'artista, interprete o esecutore e del produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti in relazione, rispettivamente, alla fissazione dell'esecuzione e al fonogramma, il produttore di fonogrammi non mette in vendita un numero congruo di copie di un fonogramma o non mette il fonogramma a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, l'artista, interprete o esecutore, può mettere fine al contratto di

trasferimento o cessione. Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, gli artisti, interpreti o esecutori possono mettere fine al contratto di trasferimento o cessione solo congiuntamente. In caso di risoluzione del contratto di trasferimento o cessione in virtù della frase prima o seconda frase, i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma scadono.

Se, un anno dopo la data alla quale, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// *inserire: n. della presente direttiva di modifica*]/CE, i diritti dell'artista, interprete o esecutore, e del produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti per quanto concerne rispettivamente la fissazione dell'esecuzione e il fonogramma, il fonogramma in questione non è messo a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma e i diritti degli artisti, interpreti o esecutori, relativi alla fissazione della loro esecuzione scadono. "

– (5)È inserito il seguente articolo 1, paragrafo 7:

"La durata della protezione di una composizione musicale con testo scade 70 anni dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: l'autore del testo e il compositore della musica."

Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ..., le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente
